

**Regione Siciliana**

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza del Marevia Lungarini, 9 - 90133 Palermo
tel. 0916172615 – fax 0916230821
sopmare@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopmareProgetto PS 2.2.04 CULTURAS
CUP: G89G12000140007Partita Iva
02711070827
Codice Fiscale
80012000826

Palermo, prot. n. ____1326_____

del ____09/10/2014_____

**ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SOPRINTENDENZA DEL MARE****PROGRAMMA OPERATIVO ENPI Italia Tunisia 2007/2013 Progetto PS 2.2.04 "CULTURAS"****Culture et Tourisme Active et Soutenable - Priorità 2 - misura 2.2.**

Contratto per l'esecuzione del servizio di organizzazione e realizzazione dei Comitati di Pilotaggi e scientifici, degli incontri di presentazione e chiusura del progetto e delle trasferte del personale interno all'amministrazione e dei consulenti per la realizzazioni delle attività inerenti la realizzazione del Progetto PS 2.2.04 CULTURAS - Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENPI-CBC ITALIA –TUNISIA 2007 – 2013. – CUP **G89G12000140007** - CIG **58142685BC**

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno otto (8) del mese di ottobre in Palermo, presso la sede della Soprintendenza del Mare in via Lungarini 9, sono presenti:

DA UNA PARTE

la Soprintendenza del Mare, in appresso chiamata "Soprintendenza", Codice fiscale 80012000826, rappresentata dal dott. Sebastiano Tusa, nato a Palermo (PA), [REDACTED], nella sua qualità di Funzionario Delegato e coordinatore del Progetto "CULTURAS" Culture et Tourisme Active et Soutenable – nell'ambito del Programma operativo ENPI Italia Tunisia 2007/2013 Priorità 2 - misura 2.2., domiciliato per la carica presso la Soprintendenza del Mare, via Lungarini 9, 90133 Palermo

DALL'ALTRA

La Ditta PRC Re Pubbliche, con sede a Palermo (PA), Via Nicolò Gallo n 9, 90139 PALERMO, CF/P.IVA 04806020824, in appresso denominato anche "Esecutore", rappresentato per la sottoscrizione del presente atto dalla sig.ra Maria Vittoria Lo Mauro, nata a Petralia Soprana (PA), il [REDACTED], CF [REDACTED], nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO

- che con DDG del Dipartimento Regionale della Programmazione n. 299/S9DRP del 16 luglio 2013, Reg.to alla Corte dei Conti il 28.8.2013 Reg. 1 foglio 47, firmato in data 12.7.2013 dal Responsabile dell'Autorità di Gestione Congiunta (AGC) del Programma ENPI Italia-Tunisia 2007-2013, è stato approvato il Contratto di Sovvenzione relativo al progetto CULTURAS PS2.2.04, che vede il Dipartimento Beni Culturali e dell'I.S. nella qualità di soggetto beneficiario;

Responsabile procedimento				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)			
Stanza	Piano	Tel.	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)			
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urp.sopmare@regione.sicilia.it - Responsabile:				Salvatore Emma			
Stanza	5	Piano	1	Tel.	0916230638	Orario e giorni ricevimento	Lun-mar-gio 9.00/13.00 – merc 9.00/13.00 e 15.00/17.00

- che con nota n. 39754 del 29/08/2013 il Dirigente Generale del Dip. BB. CC. e I. S. ha affidato il coordinamento, l'attuazione del progetto e la cura dei rapporti con l'AdG e i Partner al dott. Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare;
- che con nota n. 12659 del 17/3/2014 del Dirigente Generale del Dip. BB. CC. e I. S. il dott. Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare, è stato nominato Funzionario Delegato alla spesa del Progetto;
- che con nota prot. n. 12661 del 17/03/2014 l'ing. Pietro Selvaggio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
- che con determina a contrarre del 18/03/2014 prot. n. 370 del Responsabile del Progetto CULTURAS, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, sono state avviate le procedure ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione dei Comitati di Pilotaggio e Tecnico-Scientifico, degli incontri di presentazione e chiusura del progetto e delle trasferte del personale interno all'amministrazione e dei consulenti per la realizzazione delle attività inerenti la realizzazione del Progetto CULTURAS;
- che la Soprintendenza ha inviato lettera di invito (prot. n. 796 del 23/06/2014) alla Ditta PRC Re Pubbliche, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione dei Comitati di Pilotaggio e Tecnico-Scientifico, degli incontri di presentazione e chiusura del progetto e delle trasferte del personale interno all'amministrazione e dei consulenti per la realizzazione delle attività inerenti la realizzazione del Progetto CULTURAS (CIG: **58142685BC**);
- che il Capitolato tecnico e la lettera di invito, che qui si intendono interamente richiamati anche nelle parti eventualmente non trattate dall'offerta dell'aggiudicatario, contengono le specifiche condizioni per l'affidamento del servizio e l'esecuzione dello stesso;
- che la ditta PRC Re Pubbliche ha presentato idonea offerta tecnico-economica per la realizzazione del suindicato servizio acquisita agli atti della Soprintendenza con prot n 1719 del 07/07/2014;
- che la Commissione giudicatrice costituita con nota prot n 877 del 03/07/2014 del Soprintendente nonché Responsabile del Progetto CULTURAS ha espletato il procedimento di gara e, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ha ritenuto economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata dalla Ditta PRC Re Pubbliche;
- che con nota prot n. 1077 del 25/08/2014 il RUP ha aggiudicato definitivamente l'appalto alla ditta PRC Repubbliche;
- che la ditta PRC Re Pubbliche, ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto (ALL. 1)

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Richiamo delle premesse

1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a] dalle clausole del presente atto, comprese le premesse e gli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Soprintendenza e l'Esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b] dalle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni;
- c] dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- d] dal codice civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende la realizzazione delle attività previste al Capitolato d'oneri e dettagliatamente indicate all'art 4 dell'allegato C e come indicate nell'offerta tecnica presentata, di seguito sintetizzate:

- Organizzazione di n 4 Comitati di Pilotaggio e scientifici, di cui 2 in Tunisia e 2 in Sicilia;
- Organizzazione della logistica per la realizzazione n 5 itinerari subacquei in Sicilia;
- Organizzazione della logistica per l'affiancamento seminariale alle attività di realizzazione degli itinerari subacquei in Tunisia;
- Organizzazione di n 2 Incontri di presentazione iniziale e finale del progetto in Sicilia;

2. Si precisa che poiché i servizi saranno forniti in un ampio lasso di tempo e che essi sono collegati ad attività connesse a fattori meteo-marini l'oggetto della presente fornitura potrà subire delle modifiche in incremento o in diminuzioni che verranno da questa Amministrazione comunicati in modo tempestivo. Si precisa inoltre che l'esecutore nel caso in cui vi siano delle modifiche in diminuzione non potrà avanzare nessuna pretesa e l'importo della prestazione sarà commisurato all'effettiva prestazione erogata come da tariffario presentato dall'Esecutore in data 17/07/2014 n.s. Prot. n. 1811 del 21/09/2014 a precisazione dell'offerta tecnica.

Resta inteso che l'Esecutore dovrà adeguarsi alle indicazioni di tipo logistico ed organizzativo che fornirà la Soprintendenza, salvo solamente che ciò non comporti oneri aggiuntivi non previsti.

Articolo 4 - Decorrenza e durata del contratto

1. Il presente contratto è impegnativo per entrambi le parti dalla data odierna della sua sottoscrizione.
2. Il contratto avrà durata dalla data della stipula del medesimo fino al 31 luglio 2015 e comunque fino alla fine del progetto in caso di concessione di proroghe e comunque non oltre il 31/12/2015.

Articolo 5 - Luogo di svolgimento del servizio

I servizi saranno prestati nei luoghi indicati dettagliatamente nell'allegato C.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Le attività di cui al precedente Art. 3 dovranno essere rese dall'Esecutore in stretto raccordo con la Soprintendenza, nel rispetto delle direttive che verranno da questo impartite e secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, allegato C e nell'offerta tecnica.
2. L'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati (lettera di invito, capitolato tecnico, offerta tecnica, offerta economica, allegato C).
3. È nella facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e a tal fine l'Esecutore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione.

Articolo 7 – Responsabilità e obblighi dell'esecutore

1. L'Esecutore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.
2. L'Esecutore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevati il Committente e i destinatari finali.
3. L'Esecutore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente contratto.

4. L'Esecutore si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.

Articolo 9 – Referenti per l'esecuzione del contratto

1. In relazione alla corretta esecuzione delle attività contrattuali, per la Soprintendenza è individuato l'ing. Pietro Selvaggio, RUP del progetto PS 2.2.04 CULTURAS, deputato del raccordo tecnico e della verifica dei servizi e svolgimento degli stessi.
2. L'Esecutore nomina del pari Sig.ra Maria Vittoria Lo Mauro, in qualità di coordinatore a garanzia dei livelli di qualità dei servizi previsti e del corretto e puntuale adempimento delle attività contrattuali.

Articolo 10 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni è stabilito in € 66.967,21 (sessantaseimilanovecentosessantasette/21) oltre IVA pari ad € 14.732,78 (quattordicimilasettecentotrentadue/78) per un totale complessivo di € 81.699,99 (ottantunomilaseicentonovantanove/99).

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura posticipata, riferita ai servizi effettivamente prestati e di tutta la documentazione necessaria prevista per la rendicontazione delle spese nei progetti transfrontalieri e dalla normativa nazionale.
2. Le fatture dovranno essere indirizzate a: Soprintendenza del Mare, via Lungarini 9, 90133 Palermo; Partita Iva 02711070827 Codice Fiscale 80012000826 e riportare nell'oggetto servizi di organizzazione logistica ed eventi per la realizzazioni delle attività inerenti la realizzazione del Progetto PS 2.2.04 CULTURAS - Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENPI-CBC ITALIA –TUNISIA 2007 – 2013. – CUP G89G12000140007 - CIG 58142685BC
3. La relativa spesa graverà sui fondi del Capitolo 376583 "Assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di cooperazione transfrontaliera Enpi Italia – Tunisia 2007 – 2013 Progetto PS 2.2.04 CULTURAS" del bilancio della Regione Siciliana.
4. La Soprintendenza, liquiderà ciascun importo dovuto entro 30 (trenta) giorni, a seguito della regolarità dello svolgimento attestata dal direttore di esecuzione del contratto, nonché degli esiti positivi delle verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalle normative vigenti fatto salvo l'accreditamento delle somme da parte dell'Autorità di Gestione e relativo ordine di accreditamento alla Soprintendenza del Mare.
5. Tutti i pagamenti spettanti all'Esecutore saranno effettuati a mezzo mandati di pagamento intestati a PRC Re Pubbliche s.r.l., da emettersi presso Banca CREDEM, Agenzia n. 2, di Palermo Piazza Alberigo Gentili, IBAN: [REDACTED].
6. L'Esecutore si impegna a notificare tempestivamente per iscritto alla Soprintendenza eventuali variazioni circa gli estremi e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti; in difetto di tale notifica la Soprintendenza non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti.
7. L'Esecutore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, come da comunicazione del 02/07/2014 e 10/07/2014 All. 2. Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei mezzi di cui alla citata legge 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.
8. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione delle fatture verranno sospesi e nulla l'Esecutore potrà pretendere per il ritardato pagamento.

Articolo 12 – Cauzione definitiva

1. Il Committente prende atto che la cauzione definitiva, per la somma garantita pari a € 6.696,72 (euro seimilaseicentonovantasei/72), è stipulata, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dal legale rappresentante dell'Esecutore, nella misura del 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA.
2. La cauzione stipulata a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, è costituita mediante polizza fidejussoria n. 341316294 del 08/10/2014, emessa da Assicurazioni Generali (All. 5) in favore della Soprintendenza e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del presente contratto.

3. La cauzione verrà progressivamente ridotta ai sensi e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

4. In ogni caso l'Esecutore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Soprintendenza si sia per qualsiasi motivo avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Soprintendenza.

5. Lo svincolo definitivo della garanzia avverrà su apposita dichiarazione dell'Esecutore, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante da apposita dichiarazione.

Articolo 13 – Subappalto e cessione del contratto

1. È fatto espresso divieto all'Esecutore di concedere, in tutto o in parte, a terzi in subappalto l'esecuzione del contratto.

2. L'Esecutore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità.

Articolo 14 – Cessione dei crediti

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Esecutore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, ne darà tempestiva comunicazione alla Soprintendenza, perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile alla Soprintendenza e i pagamenti effettuati a favore dell'Esecutore costituiranno completo adempimento alle obbligazioni a carico della Soprintendenza, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere al riguardo.

Articolo 15 - Sospensione

1. La Soprintendenza ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'Esecutore per periodi non superiori a tre mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento di quanto dovuto per il servizio prestato e per le spese sostenute.

Articolo 16 - Penali e risoluzione per inadempimento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Esecutore pagherà - per ogni giorno di ritardo nel mancato rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione delle attività che trattasi per cause direttamente imputabili all'Esecutore ovvero non giustificate da cause di forza maggiore - una penale giornaliera di € 200,00 sino ad un massimo di giorni 10 salvo esplicita autorizzazione da parte della Soprintendenza.

2. La suddetta penale sarà trattenuta dalla cauzione definitiva.

3. In caso di ulteriore ritardo la Soprintendenza ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. In caso di servizio giudicato non conforme, l'Esecutore dovrà provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Soprintendenza e secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica. Nel caso in cui non si provveda entro il termine massimo di 15 giorni è facoltà della Soprintendenza avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

5. In caso di inadempimento dell'Esecutore anche a uno solo degli obblighi assunti con l'accettazione delle clausole contenute nel presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni assegnato per mezzo di raccomandata A/R dalla Soprintendenza per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e il diritto di ritenere definitivamente la cauzione nonché di procedere nei confronti dell'Esecutore per il risarcimento del danno.

6. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Soprintendenza potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti vantati dall'Esecutore, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

7. In ogni caso, la Soprintendenza potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., previa comunicazione al contraente con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di legge richiesti per la partecipazione alla gara;

b) per tentativo di frode;

c) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte del servizio oggetto del contratto, da parte dell'Esecutore.

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme regolatrici di cui all'art. 2 del presente contratto;
- b) n. 2 (due) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Soprintendenza che si protraggano oltre il termine di 10 (dieci) giorni;
- c) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto, da parte dell'Esecutore;
- d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto in violazione dell'art. 13 del presente contratto;
- e) cessione parziale o totale del contratto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la Soprintendenza, senza bisogno di messa in mora e con un semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dall'Esecutore e all'esperimento dell'azione di risarcimento del danno subito e di ogni altro maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

3. In caso di risoluzione del contratto la proprietà dei prodotti eventualmente nelle more realizzati dall'Esecutore rimangono acquisiti alla Soprintendenza.

4. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Esecutore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 18 – Recesso unilaterale

1. È facoltà della Soprintendenza recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con raccomandata A/R almeno 15 giorni prima degli effetti della risoluzione, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Esecutore un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

2. Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

3. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall'art. 10 del presente contratto.

4. In caso di recesso del contratto la proprietà dei prodotti eventualmente nelle more realizzati dall'Esecutore rimangono acquisiti alla Soprintendenza.

Articolo 19 - Proprietà dei prodotti, brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Esecutore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora nell'ambito di esecuzione del presente contratto venga promossa nei confronti della Soprintendenza azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

3. La Soprintendenza si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Esecutore delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

Articolo 20 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni (nel seguito, D. Lgs. 196/2003) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la Soprintendenza fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

3. I dati forniti dall'Esecutore vengono acquisiti dalla Soprintendenza ai fini della stipula del contratto, per

l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

4. Tutti i dati acquisiti dalla Soprintendenza potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

5. Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Soprintendenza in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

6. I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Soprintendenza che cura la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Soprintendenza in ordine alla gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso o per studi di settore o fini statistici;
- al Dipartimento Beni Culturali e I.S., alla Ragioneria Centrale della Regione presso il Dipartimento Beni Culturali e I.S, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario.

7. All'Esecutore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, del D.Lgs. 196/2003.

8. Titolare del trattamento è la Soprintendenza.

9. Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

10. L'Esecutore è tenuto alla massima riservatezza rispetto a qualsiasi tipo di informazione di cui possa, anche incidentalmente, venire in possesso. L'inosservanza di tale obbligo, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente risarcimento del danno.

11. L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

12. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

13. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 21 - Responsabilità

1. L'Esecutore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Esecutore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Soprintendenza, al personale, ai consulenti, nonché ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Articolo 22 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di diritto al lavoro dei disabili, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, alla data di stipula del presente contratto, e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23 – Forma delle modificazioni contrattuali

Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Articolo 24 – Elezione di domicilio

L'Esecutore elegge il proprio domicilio presso la sede della PRC RE Pubbliche s.r.l., in Palermo (PA), Via Nicolò Gallo, 9 anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.

Articolo 25 – Controversie e Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo, con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato.
2. Nei casi previsti dall'art. 240, comma 22, D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Articolo 26 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Tutte le spese di stipulazione, scritturazione, bollo, postali e copie correnti sono a carico dell'Esecutore. Tali oneri finanziari sono compresi nell'importo stabilito all'articolo 10 del presente contratto.
2. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo la vigente normativa.
3. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
4. Il presente contratto sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, poiché trattasi di contratto soggetto ad I.V.A. al 22%.
4. L'Esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Esecutore medesimo è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Articolo 27 - Tracciabilità

1. In ottemperanza all'art. 3 e art. 6 della legge n. 136/2010 e al Decreto Legge n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010, le Parti si danno atto di rispettare tutti gli obblighi ivi contenuti e a procedere alle relative comunicazioni obbligatorie.

Articolo 28 – Rinvio

Sono parte integrante del presente contratto la lettera di invito, il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica, sottoscritti dall'Esecutore in sede di presentazione dell'offerta.

* * * * *

Il presente contratto è redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle Parti contraenti ed uno per l'eventuale registrazione, consta di n. 8 (otto) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dalle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, 08/10/2014

Per la Soprintendenza F.to

Il Soprintendente

(Dott. Sebastiano Tusa)

Per la Ditta PRC Repubbliche F.to

Il Presidente

(Sig.ra Maria Vittoria Lo Mauro)
